

Berna, 18 ottobre 2023

n. 582/23

Eccellenza Reverendissima,

È trascorso un anno da quando il Santo Padre l'ha nominato Amministratore Apostolico della Diocesi di Lugano. Sono lieto di trasmetterLe in questa occasione le mie congratulazioni e i miei sinceri ringraziamenti per il proficuo servizio pastorale che ha già reso in questo ufficio.


Dal momento che ha chiesto chiarimenti su come ricoprire la carica dopo il primo anno e se è previsto un limite di tempo, a nome del Dicastero per i Vescovi mi prego di comunicare quanto segue. Ovviamente può condividere queste informazioni con i fedeli e le autorità civili.

Il Decreto del Dicastero del 10 ottobre 2022 relativo alla Sua nomina ad Amministratore Apostolico della sede episcopale vacante di Lugano, per ordine della Santa Sede ("sede vacante et ad nutum Sanctae Sedis") rimane in vigore senza modifiche. Ciò significa che, senza una scadenza determinata, Lei continua ad avere "i diritti, le facoltà e gli uffici che, secondo le norme del diritto, spettano ai Vescovi diocesani". Il Decreto riflette la norma giuridica del can. 427 §1, secondo cui l'Amministratore Apostolico "è tenuto agli obblighi e ha la potestà del Vescovo diocesano, escluso ciò che non gli compete o per la natura della cosa o per il diritto stesso." Ciò preclude, ad esempio, la nomina di un Vicario generale o di Vicari episcopali (cfr. can. 481). Tuttavia, può nominare un "Delegato *ad omnia*" e Delegati per diversi settori pastorali o amministrativi, e per i Vicariati della Diocesi. A loro può attribuire tutte le facoltà che in diritto spettano a un Vicario generale o episcopale. Poi, durante la sede vacante, i compiti del Consiglio Presbiterale sono svolti dal Collegio dei Consultori (cfr. can. 501 §2) e il Consiglio Pastorale cessa (cfr. can. 513 §2). In aggiunta, ci sono alcune disposizioni che entrano in vigore dopo un anno di vacanza della sede. In primo luogo, col consenso del Collegio dei Consultori, l'Amministratore Apostolico può concedere a un chierico l'escardinazione e l'incardinazione, come pure la licenza di trasferirsi in un'altra Chiesa particolare (cfr. can. 272). Inoltre, l'Amministratore Apostolico può nominare i parroci (cfr. can. 525).

In sintesi, confermo che, fino a nuova decisione della Santa Sede, Lei manterrà la guida pastorale della Diocesi di Lugano secondo le norme indicate.

Mi è gradita l'occasione per confermarmi,

dell'Eccellenza Vostra Reverendissima
dev.mo nel Signore



+Martin Krebs
Nunzio Apostolico

A Sua Eccellenza Reverendissima
Mons. Alain de Raemy
Amministratore Apostolico di Lugano
C.P. 5382 - Borghetto 6
6901 Lugano